



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipeec.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 24 del 28/09/2020

ALIQUOTE NUOVA IMU. ANNO 2020 E CON EFFETTO PER CINQUE ANNI DECORRENTI DA QUELLO DELL'IPOTESI DI BILANCIO RIEQUILIBRATO (2018).

Premesso che:

- con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;
- l'art. 251 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, prevede che il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;

Considerato che:

- a decorrere dall' Anno 2020, l'Imposta Unica Comunale(IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e la nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all' art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il presupposto dell'Imposta è il possesso di immobili e tale norma ha assoggettato all' IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale ossia fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, , come definita dalle lettere b) e c) del comma 741 della Legge n. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 o altri immobili esentati dalla normativa di riferimento;
- il soggetto attivo dell' imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso (art. 1 comma 742, L.160/19);
- l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'Allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) A immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Preso atto che:

-sono altresì considerate abitazioni principali:

- 1) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell' applicazione dell'imposta, ai soli fini dell' applicazioni dell' imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall' art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- la Risoluzione del Ministero dell' Economia e Finanze n. 1/DF/2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto presente sul Portale del Federalismo Fiscale relativo alle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e che tale prospetto formerà parte integrante della delibera di approvazione delle aliquote IMU;

Visto che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all' azzeramento (art. 1 – comma 748, L.160/19);

- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all' azzeramento (Art. 1 comma 750, L.160/19);

- fino all' Anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0.25 per cento o diminuirla fino all' azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.(Art. 1 – comma 751, L.160/19);

- a decorrere dall' Anno 2021, i Comuni in deroga all' art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 possono diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell' Economia e Finanze (Art. 1 – comma 756), in ogni caso , anche se il Comune non intende diversificare le aliquote rispetto a quelle suggerite dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all' applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione e di un apposito prospetto delle aliquote;

Rilevato che:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell' Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno (Art. 1 comma 767) e che tale pubblicazione prevede l' inserimento del prospetto delle aliquote e il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell' apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell' anno precedente, a eccezione del' Anno 2020, per il quale l' assenza di pubblicazione comporta l' applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

- tra le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all' art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 è consentita, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l' esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari (Art. 1 – comma 777) e stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all' azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o contenute;

Nel rispetto delle previsioni normative richiamate, la previsione di rideterminazione delle Aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 risulta dal seguente prospetto:

ALIQUOTE	
0,60%	Abitazione principale di lusso A/1.A/8.A/9 e relative pertinenze (detrazione €. 200.00)
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,25%	Beni merci
1,06%	Fabbricati ctg. D
1,06%	Altri immobili

1,06% con riduzione del 50% della base imponibile	Aliquota relativa all'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) tranne l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e purché il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile (oltre la propria abitazione) in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
--	--

Tenuto conto che per quanto non previsto nel Regolamento per la disciplina della nuova IMU si rinvia alle norme statali vigenti;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

L'organo di revisione del Comune di Pignataro Interamna,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione delle proposte avente ad oggetto: **"Approvazione aliquote Nuova IMU. Anno 2020 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2018)."**

Pignataro Interamna, li 28/09/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

(Dott. Andrea Sorce)

